

APPROVATO CON C.C. N. 15 DEL 28.05.2014

REGOLAMENTO COMUNALE/LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte dell'Amministrazione comunale di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

Art. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza

Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative, in cui il Comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze.

Art. 3 – Eventi per i quali è ammissibile il ricorso a spese di rappresentanza dell'ente

Allo scopo di perseguire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare e seguire la propria attività istituzionale, il Comune assume a carico del Bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione e da doveri di ospitalità, specie in occasione di:

- visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere;
- incontri di lavoro;
- manifestazioni o iniziative, in cui il Comune risulti fra gli organizzatori;
- inaugurazioni di opere pubbliche;
- cerimonie e ricorrenze.

Art. 4 – Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'ente

Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:

- Sindaco;
- Vice Sindaco;
- Assessori nell'ambito delle rispettive competenze, previa comunicazione alla Giunta per il tramite del responsabile del settore competente, previa verifica della disponibilità di bilancio e dell'assunzione dell'impegno di spesa.

Art. 5 – Specificazione delle spese di rappresentanza

Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse dell'Amministrazione:

- a) ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e soggetti a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori, comprese le spese di viaggio ed escluse quelle di carattere meramente personale;
- b) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi ecc...) a ospiti ricevuti dai soggetti indicati al precedente art. 4, a persone o Autorità di cui alla lettera a);
- c) colazioni di lavoro giustificate con motivazioni di interesse pubblico del Sindaco, Vice Sindaco, e Assessori con ospiti che rivestono le qualifiche dei precedenti punti. Ad essi sono equiparati gli accompagnatori e gli autisti di rappresentanza;
- d) conferenze stampa indette, sempre per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;
- e) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, affitto locali ed addobbi, attrezzature e impianti vari, servizi fotografici e di stampa e relazioni pubbliche, rinfreschi ecc.. in occasione di cerimonie, inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'ente, alle quali partecipino personalità o autorità estranee all'ente, sempre che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
- f) onoranze commemorative ai caduti in occasione di determinate ricorrenze;
- g) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, coppe ecc...) quando derivino da confermata consuetudine, o per motivi di reciprocità o in occasione di rapporti ufficiali tra organi del comune ed organi di altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente;
- h) organizzazione di convegni, tavole rotonde o simili, in quanto sostanzialmente riferibili ai fini istituzionali dell'Ente e dirette ad assicurare il normale ed adeguato esito di dette iniziative, comprese eventuali spese per colazioni, rinfreschi, ospitalità per gli ospiti partecipanti (relatori o conduttori), rappresentanti della stampa, della radio e TV, escluse le spese di carattere personale;
- i) donativi-ricordo (pergamena, bandierina, omaggi floreali ecc..) per gli sposi uniti in matrimonio civile, per i nuovi nati, per acquisizione di cittadinanza;
- j) targhe, coppe e altri premi di carattere sportivo solo in occasione di gare e manifestazioni a carattere locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale;
- k) atti di onoranza (omaggi floreali, necrologi ecc...) in occasione: Di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente o di componenti degli organi comunali o di dipendenti dell'ente.

Art. 6 - Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

Non possono essere sostenute come spese di rappresentanza le spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita e comunque non attinenti alle funzioni istituzionali dell'Ente e con un contenuto non conforme alle caratteristiche indicate nei precedenti art. 2, 3 e 5.

In particolare non rientrano fra le spese di rappresentanza:

- obolazioni, sussidi, atti di beneficenza;
- omaggi (pubblicazioni, fiori, medaglie, oggetti simbolici e simili), mere liberalità o benefici aggiuntivi ad amministratori e dipendenti dell'ente;
- colazioni di lavoro e consumazioni varie, acquisti i generi presso bar, ristoranti, trattorie, effettuati da amministratori e dipendenti dell'ente in occasione dello svolgimento della normale attività di istituto (riunioni, commissioni ecc...);
- spese, in generale, che esibiscono una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art. 2;
- spese effettuate dai soggetti non autorizzati.

Art. 7 – Gestione amministrativa e contabile

Lo stanziamento per spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione ed assegnato nel Piano Risorse Obiettivi o PEG al dipendente ivi individuato.

Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi, l'ordinazione deve seguire le procedure previste dal regolamento per la disciplina dei contratti, dei lavori in economie, dell'approvvigionamento di beni e servizi.

Particolari iniziative di rilevante entità comportanti spese di rappresentanza non rientranti nell'importo di cui al precedente comma 1 potranno essere oggetto di specifiche deliberazioni di impegno e di liquidazione.

Le spese di rappresentanza, per motivate esigenze organizzative e di urgenza, possono essere anticipate dall'economista, secondo la disciplina prevista dal vigente regolamento di economato.

Art. 8 – Liquidazione e pagamento

Le spese di rappresentanza sono liquidate dal responsabile dei servizi per quanto di competenza, o dall'economista comunale nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento di contabilità e/o economato, previa presentazione di una dichiarazione resa dal soggetto ordinatore attestante la natura di rappresentanza della spesa sostenuta con allegata la relativa documentazione.

